



COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

via G. Carducci, 4 - 25015 Desenzano del Garda (BS)

www.comune.desenzano.brescia.it - PEC: protocollo@pec.comune.desenzano.brescia.it

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PATTINODROMO" PER IL PERIODO 01/09/2026 – 31/08/2032 – CIG BBC2384BFE

Procedura aperta ai sensi degli articoli 71 e 187, comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

CODICE NUTS: ITC 47

Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement
SINTEL

ID 219725108

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di strumenti telematici.

La Stazione Appaltante, nell'esercizio delle sue funzioni, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL", ai sensi della L.R. 33/2007 e successive modificazioni e integrazioni al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo Internet: www.arca.regione.lombardia.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda in particolare agli allegati "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" e "Partecipazione alle gare" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: "Guide e Manuali" e "Domande Frequenti degli Operatori Economici".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

Nota

Il presente disciplinare di gara è stato redatto secondo il Bando-tipo n. 1/2023 approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 309 del 27/06/2023

DEFINIZIONI E ACRONIMI

Ai fini del presente disciplinare di gara si intende per:

“Codice”, il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modificazioni e integrazioni;

“Stazione Appaltante” il Comune di Desenzano del Garda (BS)

“ANAC”, l'Autorità Nazionale Anticorruzione”

Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Desenzano

“Piattaforma telematica di e-procurement (PAD)”, Sintel

TABELLA RIEPILOGATIVA Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA Sede Legale: Via Carducci, 4 – Desenzano del Garda CF 00575230172 tel. 030.9994142 PEC protocollo@pec.comune.desenzano.brescia.it sito internet www.comune.desenzano.brescia.it
Tipologia della procedura	Procedura aperta ai sensi degli articoli 71 del Codice dei contratti
CPV principale	92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi
Oggetto della procedura di gara	PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE, EX ART. 187 DEL CODICE DEI CONTRATTI, IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PATTINODROMO" DI DESENZANO DEL GARDA
CIG	
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore 23.59 del giorno 20 giugno 2026
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Ore 9.00 del giorno 12 giugno 2026
Seduta pubblica per apertura delle offerte	Ore 10.00 del giorno 23 giugno 2026
Criterio di Aggiudicazione	Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 c. 1 del Codice dei contratti
Importo della concessione	€ 480.000,00 IVA esclusa
Durata del contratto	6 anni

Luogo di esecuzione del contratto	Comune di Desenzano del Garda (BS)
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016	Dott.ssa Caterina Albanese – Dirigente Area Servizi alla Persona del Comune di Desenzano del Garda (BS)
Termine del procedimento (art. 2, co. 2, L. 241/1990)	(180) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
Determina a contrarre	n. 719 del 22/05/2026

1- PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 719 del 22/05/2026 il Comune di Desenzano del Garda (BS) ha disposto l'affidamento in concessione in gestione de servizio in oggetto, nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi.

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero della Transizione ecologica: <https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>

Ai sensi dell'art. 25 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema di e-procurement.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 108, comma 10, del Codice;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfi gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro, in conformità a quanto previsto dall'art. 107 del Codice;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi degli artt. 107 e 108 del Codice;
- di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, come previsto dall'art. 108, comma 10 o qualora nessuna offerta risulti ammissibile ai sensi dell'art. 70 comma 4 del Codice;
- di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

PIATTAFORMA TELEMATICA

La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi

- impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nelle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma;
 - in caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del disciplinare alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regolamento di utilizzo della Piattaforma", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale
(previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/2005);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/2014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale.

Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara

2- DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara;
2. Capitolato speciale;
3. Domanda di partecipazione;
4. Modello di offerta economica;
5. Patto di integrità;
6. Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE Request);
7. Modello di dichiarazione integrativa a corredo del DGUE;
8. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo;
9. Schema di contratto.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara" al seguente link: <https://www.comune.desenzano.brescia.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-e-documenti-relativi-alle-singole-procedure-e-link-alla-BDNCP> e sulla piattaforma telematica.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, entro il termine indicato nella "Tabella Riepilogativa" del presente disciplinare.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,

mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lettera b) c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

La Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3- OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento concessione in gestione dell'impianto sportivo "Pattinodromo" del Comune di Desenzano del Garda" per anni 6 (sei).

Per maggiori dettagli si veda il Capitolato speciale che costituisce parte integrante e sostanziale al presente Disciplinare.

Importo della concessione.

L'importo complessivo stimato della concessione è pari a **€ 480.000,00** oltre IVA di legge così suddiviso:

A. Importo concessione	€ 477.500,00
B. Oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso	€ 2.500,00
A+B - Importo complessivo della concessione - oltre IVA di legge	€ 480.000,00

3.1 L'importo a base di gara è costituito dal corrispettivo offerto al Comune per l'impianto sportivo in oggetto, pari a euro 3.000,00 IVA esclusa per i sei anni di durata della concessione.

3.2 Revisione prezzi

A partire dal secondo anno di gestione, l'importo di contribuzione a favore del Comune e le tariffe di cui al successivo art. 15 saranno rivalutate con cadenza annuale, nella misura del 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) con riferimento al periodo maggio/maggio con decorrenza dal mese di settembre dell'anno di riferimento.

3.3 Durata

La durata dell'affidamento è di 6 (sei) anni, con decorrenza dal 01/09/2026.

3.4 Opzioni e rinnovi

Non sono previsti rinnovi.

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il periodo stabilito, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla

gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

- a) Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16- *ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- b) Gli operatori economici sono altresì esclusi dalla gara nel caso di presenza di elementi relativi all'offerta economica nei documenti contenuti nella busta telematica amministrativa.
- c) La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011;
- d) Il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

6 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato in sede di offerta.

6.1 Requisiti di idoneità

La procedura è riservata:

- a) a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali anche in forma associata, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201;
- b) è richiesta, alla data di partecipazione alla presente procedura, la legale costituzione sulla base della normativa vigente e l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli Enti di promozione sportiva.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Per poter accedere alla presente procedura, gli operatori economici interessati dovranno possedere i requisiti di capacità professionale, economico-finanziaria e tecnica come segue:

- a) esecuzione per almeno 3 (tre) anni interi negli ultimi 5 (cinque) anni di servizi analoghi alla gestione di impianti sportivi di pattinaggio a favore di committenti pubblici o privati. Per servizi analoghi s'intendono servizi con le stesse caratteristiche prestazionali e tecniche eseguite in impianti sportivi simili a quelli oggetto dell'affidamento. Il periodo sopra indicato (triennio e quinquennio) è inteso con riferimento agli esercizi chiusi, in modo che possano concorrere anche gli operatori che hanno un esercizio non coincidente con l'anno solare;
- b) l'operatore economico interessato a presentare offerta deve possedere, ai fini della comprova del **requisito di capacità economico-finanziaria**, un fatturato globale maturato nei migliori 3 (tre) anni degli ultimi 5 (cinque) anni precedenti a quello di indizione della procedura almeno pari ad € 180.000,00.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività effettivamente svolto.

La comprova del requisito, da presentare in sede di gara è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.

N.B.: Indipendentemente dalla modalità scelta per la comprova del requisito di capacità tecnica e professionale, il concorrente deve indicare per ogni servizio svolto o in corso di esecuzione: **Ente committente - periodo di esecuzione - oggetto del servizio.**

Ove le informazioni sui fatturati non fossero disponibili alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

In caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario, il requisito di capacità economico-finanziaria deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che ciascun componente del raggruppamento deve possedere una quota di fatturato proporzionata alla quota di servizio che vorrebbe assumere in caso di aggiudicazione.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, possono far valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono

6.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di retisti, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di una aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

I **requisiti** di cui al **punto 6.1, lettera a) e b)** devono essere posseduti da:

- i. ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- ii. ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il **requisito** di cui al precedente **punto 6.2, lett. b)** deve essere posseduto dal raggruppamento nel

complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al precedente **punto 6.2, lett. a)** deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.

Requisiti di idoneità

I requisiti di cui al **punto 6.1, lett. a) e b)** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) e d) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'art. 5 e quelli di cui all'art. 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio eDGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto Domanda di partecipazione.
- rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'impegno verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega il contratto di avvalimento, firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5/10 giorni lavorativi, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto, fermo restando il divieto di cessione del contratto di concessione, fatto salvo il caso dell'art. 189, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice dei contratti pubblici.

9 GARANZIA PROVVISORIA

Per la procedura in oggetto, non è prevista la presentazione della garanzia provvisoria.

10 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo dei luoghi oggetto del servizio è **obbligatorio**.

Il sopralluogo potrà essere effettuato previa prenotazione da effettuare mediante invio di mail PEC al seguente indirizzo entro e non oltre il 12 giugno 2026: PEC: protocollo@pec.comune.desenzano.brescia.it.

A sopralluogo avvenuto, verrà rilasciata relativa attestazione del referente del Comune committente.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In

tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 250,00** secondo le modalità di cui alla **delibera ANAC 598 del 30/12/2025 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-598>**. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato delle concessioni comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'Ente appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, l'Ente appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la relativa documentazione devono essere:

- presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica.
- sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste dal presente disciplinare di gara.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

Le offerte devono essere trasmesse entro le ore 23.59 del giorno 20.06.2026, a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine

ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'operatore economico registrato alla piattaforma telematica accede all'apposito percorso guidato, che consente di predisporre:

- una busta telematica amministrativa;
- una busta telematica tecnica;
- una busta telematica economica.

La redazione dell'offerta deve avvenire seguendo la procedura guidata della Piattaforma.

L'offerta, pena sua irricevibilità, deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, mediante la Piattaforma Sintel, entro le ore 23.59 del giorno 20.06.2026. Resta fermo quanto previsto dall'art. 79, commi 3 e 5-bis del Codice. Si precisa che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione se redatti non in lingua italiana devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il eDGUE, la dichiarazione integrativa al eDGUE potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma, funzionalità "Documentazione di gara".

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma

non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
è sanabile, mediante soccorso istruttorio:
- il difetto di sottoscrizione della documentazione amministrativa;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del eDGUE, del modello di domanda di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione degli stessi nonché del Patto di integrità, ad eccezione delle false dichiarazioni
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità.

Ai fini del soccorso istruttorio, l'Ente appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, il RUP procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il RUP può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'Ente appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) eDGUE Response;

- 2) domanda di partecipazione ed integrativo al DGUE;
- 3) marca da bollo ovvero ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero bonifico bancario oppure dichiarazione di esenzione;
- 4) documentazione a comprova dei requisiti speciali di partecipazione di cui ai paragrafi 6.1, 6.2, 6.3;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.3;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.4;
- 7) patto d'integrità firmato in CADES dal RUP che deve essere firmato dal concorrente in Pades o in Cades (in formato p7m). **N.B.:** Prima di caricare il file, si prega di verificare la presenza contemporanea sia della propria firma che di quella del Responsabile della Stazione appaltante;
- 8) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 9) eventuale procura;
- 10) attestazione di avvenuto sopralluogo;
- 11) capitolato speciale.

14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo (eDGUE) e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello allegato alla Documentazione di gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art 94. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'art. 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei

fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda di partecipazione, il eDGUE, il Patto di integrità e le eventuali ulteriori dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo a favore dell'Agenzia delle Entrate. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 (tranne nei casi previsti dalla normativa di esenzione) viene effettuato tramite:

- F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate
- acquisto di marca da bollo da euro 16,00 da apporre su carta intestata dell'operatore economico indicando oggetto e CIG della procedura. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
- il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo.

Per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban dell'Agenzia delle Entrate IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento del bonifico bancario.

14.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal eDGUE.

Pertanto, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. eDGUE dell'ausiliaria;
2. la domanda di partecipazione dell'ausiliaria;
3. la dichiarazione di avvalimento;
4. il contratto di avvalimento;
5. il Patto d'integrità a firma dell'ausiliaria.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il concorrente allega per ciascuna ausiliaria il contratto di avvalimento solo nell'offerta tecnica mentre i restanti documenti nella documentazione amministrativa.

14.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA TECNICA – OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma allegandola nell'apposito campo, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere:

a. a pena di esclusione:

1) **la Relazione Tecnica** che esponga i criteri e le modalità di organizzazione e di svolgimento dei servizi oggetto della concessione, strutturata con schematico riferimento ai criteri di cui alla tabella riportata al paragrafo 17.1. La Relazione **non dovrà superare n. 10 facciate (esclusi solamente copertina, eventuale indice, curricula, ed eventuali schede tecniche), fogli A4, numerate in ogni facciata, tipo carattere ARIAL corpo 12, interlinea singola.** Il limite indicato è inderogabile, a garanzia della parità delle condizioni di valutazione delle offerte. **Le facciate successive alle 10 non verranno esaminate.** Si consiglia vivamente la gestione ordinata degli spazi e interlinee e chiarezza espositiva e di contenuti che consentano una facile e agevole lettura da parte della Commissione giudicatrice;

b. a pena di esclusione, in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

c. nel caso il concorrente ritenga sussistano informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, **deve inserire una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.**

AVVISO - SECRETAZIONE OFFERTA TECNICA

1. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di segretezza si darà accesso a tutta la documentazione.
2. In caso di segretezza dell'intera offerta tecnica si procederà a dare accesso integrale all'offerta stessa.
Si valuterà la fondatezza delle motivazioni relative alla segretezza in vista della possibile pubblicazione dell'offerta. Le dichiarazioni di segretezza dovranno essere precise e circoscritte.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente **deve allegare, a pena di esclusione dalla gara:**

- a) **il Modello Offerta economica presente nella documentazione di gara con indicato il rialzo percentuale sull'importo posto a base di gara**, corrispondente al canone concessorio a carico dell'operatore economico per la concessione in gestione dell'impianto pari a euro 3.000,00 per i sei anni di concessione, al netto di IVA. Non sono ammesse offerte al ribasso;

- b) **il Piano Economico Finanziario (PEF)** redatto secondo quanto disposto dal medesimo art. 182 comma 5, che fa parte integrante dell'offerta economica e che attesti il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della concessione.

Sono inammissibili le offerte economiche uguali o inferiori all'importo posto a base di gara.

Il rialzo presentato verrà considerato fino alla seconda cifra decimale, ulteriori decimali verranno troncati. Tutti gli importi di cui alla presente offerta dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere.

Il MODELLO DI OFFERTA economica, disponibile nella sezione "Documentazione di gara", deve essere sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della documentazione amministrativa di cui al punto 14.

L'Offerente resta vincolato con la propria offerta per 180 giorni dalla data della gara.

L'Offerente, per il fatto di avere presentato la sua offerta, espressamente riconosce che il corrispettivo offerto è remunerativo di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per fornire, nei tempi prescritti ed a regola d'arte, tutti i servizi in concessione ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l'incolumità pubblica, di persone o cose.

N.B.: in caso di discordanza tra le voci riportate nel modello di offerta economica, tra l'importo dell'offerta in lettere e quello in cifre, si farà riferimento all'importo espresso in lettere.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

ATTENZIONE

VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

Tipologia offerta presentata	Punteggio massimo attribuibile
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. **Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica**

	INDICATORI OFFERTA TECNICA	PUNTEGGIO (MAX PUNTI 80)
1.1	<p>Completezza e chiarezza del progetto organizzativo e funzionale di gestione dell'impianto con particolare riferimento al pieno utilizzo dello stesso (es. piano di utilizzo settimanale con articolazione mattutina comprendente l'utilizzo da parte delle scuole, pomeridiana e serale; svolgimento di campionati di rilevanza nazionale, regionale, provinciale, promozionale; svolgimento di eventi sportivi (manifestazioni, tornei, ospitalità squadre di rilievo per allenamenti, ecc.). Organigramma del personale addetto alla gestione e indicazione delle modalità di svolgimento dei servizi all'interno dell'impianto (pulizia, custodia, gestione amministrativa).</p> <p>La valutazione terrà conto del massimo utilizzo dell'impianto e della diversificazione dell'utenza (giovanissimi, giovani, adulti, anziani, persone con disabilità).</p>	20
1.2	Qualificazione professionale degli istruttori/allenatori e del Responsabile dell'impianto del pattinaggio e capacità tecniche indicate nel curriculum vitae.	4
1.3	Affiliazione alla Federazione italiana sport rotellistici (FISR).	4
1.4	Piano delle manutenzioni ordinarie suddiviso per tipologia e frequenza con relativo cronoprogramma.	4
1.5	Progetto di promozione e sviluppo delle discipline rotellistiche delle eccellenze sportive di rilevanza locale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale.	4
1.6	Progetto di promozione delle attività rivolte alle persone con disabilità e agli altri potenziali fruitori con organizzazione di corsi di avviamento alla pratica sportiva prevalente per fascia bambini e giovani (indicazione della durata dei corsi e del numero presunto di allievi potenzialmente coinvolti).	8
1.7	Numero di tesserati giovani (meno di anni 30) alla data del 31/12/2025 superiore a 60.	2
1.8	Progetti di coinvolgimento delle Associazioni e delle scuole del territorio.	8
1.9	Esperienza gestionale di impianti di pattinaggio. Saranno considerati gli anni sportivi interi (per anno sportivo si intende il periodo 1° settembre-31 maggio).	10
1.10	Metodi e procedure che si intende utilizzare per consentire all'Amministrazione concedente di monitorare la qualità del servizio.	4
1.11	<p>Certificazione ISO 9001:2000 e/o successive</p> <p>Sarà valutato il possesso di certificazione di qualità UN EN ISO 9001. È facoltà del concorrente presentare già in sede di gara la documentazione relativa alla certificazione di qualità, oppure dichiararne il possesso con riserva di esibire successivamente la stessa. In ogni caso il punteggio verrà attribuito solo a certificazione avvenuta e non già in corso di ottenimento.</p>	4
1.12	Proposta di articolazione dei servizi offerti all'utenza.	3

1.13	Soluzioni aggiuntive e migliorative rispetto ai requisiti minimi indicati nel capitolato in particolar modo riferito ad interventi di manutenzione straordinaria o alla fornitura di arredi/attrezzature con previsione della relativa spesa nel piano economico e finanziario al fine di dimostrarne la sostenibilità e i tempi di esecuzione. Sarà valutata la qualità degli interventi o della fornitura, le necessità per la specificità dell'impianto di pattinaggio e il vantaggio per l'utenza.	5
TOTALE		80

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, **È PREVISTA UNA SOGLIA MINIMA DI SBARRAMENTO PARI A 40 PUNTI SU 80 PER IL PUNTEGGIO TECNICO COMPLESSIVO. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio reale (ossia prima della eventuale riparametrazione finale) inferiore alla predetta soglia.**

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella è attribuito da parte di ciascun commissario, sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica costituito da un valore variabile da zero a uno secondo la seguente tabella (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

	GIUDIZIO DI CIASCUN COMMISSARIO:
0	offerta non valutabile, contenuti assenti
0,10	i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0,20	indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o inconsistente sotto il profilo qualitativo/quantitativo
0,30	contenuti limitati, scarsamente articolati e/o inconsistenti sotto il profilo quali-quantitative
0,40	contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o poco consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,50	offerta scarsa, contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o poco consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,60	offerta sufficiente, contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma poco consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,70	offerta discreta, contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o abbastanza consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,80	offerta buona, contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o abbastanza consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,90	offerta molto buona, contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
1	offerta ottima, contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o molto consistenti sotto il profilo quali-quantitativo

Gli aspetti delle proposte che non hanno attinenza con i criteri di valutazione non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di preferenza, a prescindere dal loro valore intrinseco; alla

stessa stregua non possono formare oggetto di preferenza aspetti delle proposte del tutto identici a quanto previsto dagli atti a base di gara senza alcun miglioramento.

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il **metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1.**

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove:

P_i = punteggio del concorrente i-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione

al termine dell'attribuzione del punteggio tecnico, la Commissione giudicatrice procederà nei termini seguenti:

- alla proposta di esclusione dei candidati che non abbiano raggiunto un **punteggio minimo di punti 40 su 80 (soglia di sbarramento) pre-riparametrazione**;
- successivamente, per i soli concorrenti ammessi, alla **riparametrazione di primo livello: riparametrazione del coefficiente** per ciascun criterio e sub-criterio di tipo discrezionale, qualora nessuno dei concorrenti avesse conseguito il punteggio massimo. I coefficienti definitivi si otterranno rapportando all'unità l'offerente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore, i rimanenti coefficienti saranno rapportati a questo in maniera proporzionale;
- alla **moltiplicazione di ciascun coefficiente definitivo per il relativo sub-peso**. Non si procederà ad arrotondamenti, salvo che per il valore finale di ciascun elemento, che sarà arrotondato a due cifre decimali (per eccesso se la terza sia pari o superiore a 5).

N.B.: in caso di partecipazione di un solo concorrente non si procederà con le operazioni riparametrazione sopra indicate in quanto inutili ai fini dell'aggiudicazione.

Non è prevista la riparametrazione.

17.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI ALL'OFFERTA ECONOMICA

Criterio di valutazione	PUNTEGGIO
RIALZO % sul canone di concessione totale per la durata di anni sei (euro 3.000,00)	Max 20 punti

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà attribuito applicando la seguente formula matematica attribuendo all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula interpolazione lineare:

$$PE_a = PE_{max} \times V_a$$

Dove: a= indice numerico di riferimento dell'offerta

V_a = coefficiente dell'offerta concorrente a ($0 < V_a \leq 1$)

Per calcolare il coefficiente V_a per gli elementi di valutazione di natura quantitativa si applica la presente formula:

$$V_a = \left(\frac{R_a}{R_{best}} \right)$$

dove:

- a = indice numerico di riferimento dell'offerta
- V_a = coefficiente dell'offerta del concorrente a ($0 < V_a \leq 1$)
- R_a = Valore (ribasso/rialzo) offerto dal concorrente i -esimo
- R_{best} = Valore (ribasso/rialzo) dell'offerta più conveniente

* * *

A ciascun singolo elemento ovvero sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è assegnato un punteggio, costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il peso/ sub-peso previsto e definito con due cifre decimali (con arrotondamento).

Non è richiesto per ogni singolo elemento il raggiungimento di un punteggio minimo.

18 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

19 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Tutte le operazioni sono espletate mediante la piattaforma telematica, pertanto ogni fase della gara è tracciata dal sistema.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

20 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP della Stazione appaltante accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente

- disciplinare di gara;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente **punto 13**, se necessario;
 - d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
 - e) trasmettere il citato verbale al Responsabile della Stazione Appaltante ai fini dell'adozione del provvedimento che determina le eventuali esclusioni dalla procedura di gara e agli adempimenti di cui all'art. 90 comma 1 lett. d) del Codice. Tale provvedimento e relativi allegati sono pubblicati, provvedendo alle relative comunicazioni sul sito della Provincia di Brescia – Sezione bandi di gara e comunicati ai partecipanti entro un termine non superiore a cinque giorni.

21 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione Giudicatrice procede, in seduta riservata, all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti, all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel disciplinare di gara. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e procederà con le modalità di cui al paragrafo 2.3 "Comunicazioni" mediante la funzionalità "Comunicazioni procedura", ai sensi dell'art 90 comma 1 lett. d) del Codice. Non si procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

La Commissione procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche e alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, il RUP procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo in graduatoria.

Il RUP della Stazione appaltante rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20, i prezzi offerti, e formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il RUP della Stazione appaltante da atto nel verbale, ai sensi dell'art 90 comma 1, lett. d) l'esclusione per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In caso di offerte ammesse pari o superiore a 5, sono considerate anormalmente basse le offerte che ottengano un punteggio complessivo superiore ai 4/5 dei punteggi massimi assegnabili sia per l'offerta tecnica sia per l'offerta economica. Il superamento della soglia dei 4/5 del punteggio per l'offerta tecnica viene valutato prima della riparametrazione dei punteggi.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23 AGGIUDICAZIONE DELLA STIPULA DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

All'esito delle operazioni di cui al paragrafo 21 il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona assume la relativa determinazione, inerente all'esito della procedura. Qualora vi sia stata la verifica di congruità dell'offerta anomala il RUP dell'Amministrazione aggiudicatrice/Ente aggiudicatore, completa l'istruttoria e formula le risultanze il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona assume la relativa determinazione.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Successivamente l'Amministrazione aggiudicatrice/Ente aggiudicatore procede con i conseguenti adempimenti relativi all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare di gara ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Tale termine dilatorio non si applica nei casi previsti dall'articolo 18 comma 3 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'Amministrazione aggiudicatrice/Ente aggiudicatore, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Il contratto è stipulato in forma di atto pubblico.

L'Amministrazione aggiudicatrice/Ente aggiudicatore dovrà comunicare tramite PEC a tutti gli operatori economici l'avvenuta stipula del contratto.

Nei casi di cui all'art. 124 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, direttamente corrisposte all'Amministrazione Aggiudicatrice/Ente aggiudicatore.

24 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice/Ente aggiudicatore:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento al concessionario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Desenzano del Garda.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale della Stazione

appaltante.

26 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

N.B.: Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, il RUP, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Brescia.

28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, si comunica che tutti i dati personali (identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati all'Ente appaltante di Desenzano del Garda saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Desenzano del Garda. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web www.comune.desenzano.brescia.it/italian/informatIVA.php. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è la soc. LTA srl con sede operativa a Brescia in via E. Ferrari 4 nella persona della dott.ssa Rosa Coppola, email di contatto dpo@comune.desenzano.brescia.it.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Piattaforma digitale, il Responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

AVVISO

Articolo 36, commi 1, 2 e 3 del Codice:

L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.

Gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte degli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili attraverso la stessa piattaforma.

Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).